

Art. 68
(Entrata in vigore)

1. Le modifiche apportate allo Statuto in applicazione della legge 30 dicembre 2010, n. 240 entrano in vigore il trentesimo giorno successivo a quello della pubblicazione dello Statuto sulla Gazzetta Ufficiale, fatto salvo quanto previsto ai successivi commi.
2. In sede di prima applicazione, i componenti non appartenenti ai ruoli dell'Ateneo nel Consiglio di Amministrazione sono selezionati per unanime designazione dal Comitato dei sostenitori in carica al momento dell'entrata in vigore delle modifiche apportate allo Statuto. Entro dodici mesi dalla predetta entrata in vigore, il Comitato dei sostenitori deve essere ricostituito sulla base delle nuove disposizioni.
3. I Direttori di Dipartimento cessano dalla carica al momento della nomina dei nuovi Direttori di Dipartimento eletti secondo le procedure previste dal presente Statuto.
4. I Presidi di Facoltà cessano dalla carica al momento della nomina dei nuovi Direttori di Dipartimento e, per quanto occorra, dei Coordinatori dei Consigli dei Corsi di studio da loro fino a quel momento presieduti.
5. I membri del Senato Accademico, del Consiglio di Amministrazione e del Consiglio della Ricerca cessano al momento della costituzione di tali organi secondo le procedure previste dal presente Statuto.
6. I periodi di mandato del Rettore, di membro del Senato Accademico e del Consiglio di Amministrazione maturati al momento dell'entrata in vigore delle modifiche apportate allo Statuto rientrano nel computo ai fini della eleggibilità in tali organi.